



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO:rm

Roma, 16 dicembre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Matera
Via Ugo La Malfa n. 3/c
75100 MATERA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 29/2020_QUESITO ART. 4 D.L. 199/2018 SALDO E STRALCIO

Con riferimento al quesito formulato in data 6 marzo 2020 con il quale si chiede se a seguito dello stralcio di alcune cartelle comprendenti le quote annuali degli iscritti dell'Ordine operato dall'Agenzia delle Entrate riscossione in base all'art. 4 del D.L. 119/2018, "il credito deve essere considerato estinto oppure se l'Ordine Territoriale può/deve procedere comunque alla riscossione in altro modo e di conseguenza se può/deve aprire il procedimento disciplinare", si osserva quanto segue.

L'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2018, n.136 stabilisce al comma 1 che:

"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione".

La predetta disciplina dispone l'annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L'annullamento è però effettuato alla data del 31.12.2018, tenuto conto dei necessari adempimenti tecnici e contabili; in altri termini il credito è inesigibile dal 24.10.2018, mentre la cancellazione effettiva porta la data del 31.12.2018. Il discarico determina necessariamente l'eliminazione dei crediti dalle relative scritture patrimoniali e di bilancio; a tal fine l'agente della riscossione trasmette agli Enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Pertanto, i crediti vantati dagli Ordini Territoriali per le quote annuali di iscrizione affidati all'agente di riscossione dal 2000 al 2010 e ancora in carico a quest'ultimo che sono stati oggetto delle misure di "pacificazione fiscale" ex art. 4 D.L. 119/2018 sono *ope legis* estinti; l'Ordine Territoriale dovrà, qualora abbia mantenuto a residuo attivo i carichi iscritti a ruolo di cui all'oggetto, procedere con lo stralcio delle relative partite attive (residui).

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

